# Federazione Italiana Giuoco Calcio
# Lega Nazionale Dilettanti
# COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it


## Stagione Sportiva 2018/2019

## Comunicato Ufficiale n°439 TFT 37 del 14 maggio 2019

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

   FAX: 0916808462

   PEC: cortesportivaappello@L.N.D.sicilia.legalmail.it

2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

   FAX: 0916808462

   PEC: tribunalefederale@L.N.D.sicilia.legalmail.it

# Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

## DEFERIMENTI

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso, Sandro Geraci, e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta e del rappresentante AIA AB Giuseppe La Cara, nella riunione del giorno 14 maggio 2019 ha assunto le seguenti decisioni.**

**Procedimento n. 78/B**
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Mazzara Michele (Presidente Società A.S.D. Dattilo Noir all'epoca dei fatti);
sig. Messina Antonio (Dirigente Società A.S.D. Dattilo Noir all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Dattilo Noir.
Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Eccellenza.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10306/290 del 21/03/19:
il sig. Mazzara Michele, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Dattilo Noir, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 39 lettera D) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito che il dirigente sig. Messina Antonio svolgesse l'attività di allenatore durante il campionato di Eccellenza stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società, privo di qualifica in quanto non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico ;
il sig. Messina Antonio, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Dattilo Noir, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 39 lettera D), per aver svolto l'attività di allenatore per la società A.S.D. Dattilo Noir durante il campionato di Eccellenza stagione sportiva 2017-2018, privo di qualifica in quanto non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico;
la società A.S.D. Dattilo Noir per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal proprio dirigente.
Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi nove di inibizione a carico del sig. Mazzara Michele, Presidente della società A.S.D. Dattilo Noir;
mesi sei di inibizione a carico del sig. Messina Antonio, dirigente della società A.S.D. Dattilo Noir;
ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Dattilo Noir.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione del campionato di Eccellenza stagione sportiva 2017-18, è stato utilizzato quale allenatore della A.S.D. Dattilo Noir il sig. Messina Antonio, soggetto privo di qualifica in quanto non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Dattilo Noir sig. Mazzara Michele e il sig. Messina Antonio, omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
mesi tre di inibizione a carico del sig. Mazzara Michele, Presidente della società A.S.D. Dattilo Noir;
mesi due di inibizione a carico del sig. Messina Antonio, dirigente della società A.S.D. Dattilo Noir;
ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Dattilo Noir.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 79/B**
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Zumbo Domenico (Presidente Società A.S.D. Pro Tonnarella);
società A.S.D. Pro Tonnarella.
Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale Juniores.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10315/449 del 22/03/19:
il sig. Zumbo Domenico, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pro Tonnarella, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 LND C.R. Sicilia stagione sportiva 2017/2018, per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico durante il campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società;
la società A.S.D. Pro Tonnarella per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Zumbo Domenico.
Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi sei di inibizione a carico del sig. Zumbo Domenico, Presidente della società A.S.D. Pro Tonnarella;
ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Pro Tonnarella.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del campionato regionale Juniores stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Pro Tonnarella, non è stato indicato alcun allenatore iscritto al Settore Tecnico.
Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Pro Tonnarella Sig. Zumbo Domenico omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
mesi due di inibizione a carico del sig. Zumbo Domenico, Presidente della società A.S.D. Pro Tonnarella;
ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Pro Tonnarella.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 80/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Paradisi Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Akragas Futsal);
società A.S.D. Akragas Futsal.
Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato C5 serie C1.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 10310/201 del 21/03/19:
il sig. Paradisi Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Akragas Futsal, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 8 comma 1 e 10 C.G.S. in relazione all'art. 39 lettera C) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito che la propria società disputasse due gare del campionato C5 serie C1 stagione sportiva 2017/2018 priva di un allenatore regolarmente iscritto al Settore Tecnico e inoltre per avere reso dichiarazioni non veritiere avendo inserito nell'organigramma della società il nominativo del Sig. Castiglione Giuseppe con la qualifica di "tecnico I squadra" sebbene quest'ultimo non fosse regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico.
la società A.S.D. Akragas Futsal per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Paradisi Giuseppe.
All'udienza dibattimentale è comparso il difensore delle parti deferite il quale si è riportato alla memoria difensiva in atti e ha chiesto il proscioglimento e in subordine l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi nove di inibizione a carico del sig. Paradisi Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Akragas Futsal;
ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Akragas Futsal.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di due gare del campionato C5 serie C1 stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Akragas Futsal, non è stato indicato alcun allenatore iscritto al Settore Tecnico. Relativamente alle false dichiarazioni rese ritiene, invece, che la relativa contestazione non è supportata nella parte in fatto del deferimento.
Le superiori emergenze inducono, pertanto, a ritenere parzialmente fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Akragas Futsal Sig. Paradisi Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva, altresì, la responsabilità diretta della Società deferita nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate, con esclusione delle false dichiarazioni rese.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
mesi due di inibizione a carico del sig. Paradisi Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Akragas Futsal;
ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Akragas Futsal.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 81/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Grasso Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Stefano Catania all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Stefano Catania.
Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11035/513 del 03/04/19:
Il sig. Grasso Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Stefano Catania, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S. in relazione all'art. 38 N.O.I.F. e 44 Regolamento LND, per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Coppolino Paolo di svolgere l'attività di allenatore durante le gare Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato presso il settore tecnico;
la società A.S.D. Stefano Catania per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal Sig. Coppolino Paolo .
Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi seii inibizione a carico del sig. Grasso Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Stefano Catania all'epoca dei fatti;
ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Stefano Catania.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Stefano Catania, è stato indicato quale allenatore il Sig. Coppolino Paolo, soggetto non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico.
Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Stefano Catania Sig. Grasso Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Grasso Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Stefano Catania all'epoca dei fatti;
ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Stefano Catania.
La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 86/B**
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Zumbo Domenico (Presidente Società A.S.D. Pro Tonnarella all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Pro Tonnarella.
Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Promozione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 524 del 05/04/19:
Il sig. Zumbo Domenico, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pro Tonnarella, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Monforte Giuseppe di svolgere l'attività di allenatore durante nove gare del Campionato di Promozione stagione sportiva 2017-2018 disputato dalla predetta società, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato presso il settore tecnico;
la società A.S.D. Pro Tonnarella per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente e dal Sig. Monforte Giuseppe.
Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:
mesi nove di inibizione a carico del sig. Zumbo Domenico, Presidente della società A.S.D. Pro Tonnarella all'epoca dei fatti;
ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Pro Tonnarella.
Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di nove gare del Campionato di Promozione stagione sportiva 2017-18, disputate dalla A.S.D. Pro Tonnarella, è stato indicato quale allenatore il Sig. Monforte Giuseppe, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato versamento della relativa quota annuale.
Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Pro Tonnarella Sig. Zumbo Domenico omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.
Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
mesi tre di inibizione a carico del sig. Zumbo Domenico, Presidente della società A.S.D. Pro Tonnarella all'epoca dei fatti, da conteggiarsi in prosecuzione della sanzione di inibizione di mesi due già determinata al precedente procedimento 79/B;
ammenda di € 350,00 a carico della società A.S.D. Pro Tonnarella.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 14 maggio 2019**

**IL SEGRETARIO**
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**
Santino LO PRESTI